

**Provincia Autonoma di Bolzano**

**Alto Adige**

LICEO SCIENTIFICO IN LINGUA ITALIANA E LI-  
CEO SCIENTIFICO IN LINGUA ITALIANA  
CON OPZIONE  
SCIENZE APPLICATE



**Autonome Provinz Bozen**

**Südtirol**

ITALIENISCHSPRACHIGES REALGYMNASIUM  
UND ITALIENISCHSPRACHIGES  
REALGYMNASIUM MIT SCHWERPUNKT  
ANGEWANDTE NATURWISSENSCHAFTEN

**“EVANGELISTA TORRICELLI”**

**BOLZANO - BOZEN**

39100 BOLZANO / BOZEN – Via Rovigo Str. 42 Tel. 0471 202731 – Cod. Fisc./St. Nr. 80008000210

Web: [www.torricelli.edu.it](http://www.torricelli.edu.it)

P.E.C.: [is.torricelli.bolzano@pec.prov.bz.it](mailto:is.torricelli.bolzano@pec.prov.bz.it)

E-mail: [ls.bz-torricelli@scuola.alto-adige.it](mailto:ls.bz-torricelli@scuola.alto-adige.it)

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL LABORATORIO DI FISICA**

### NORME GENERALI

#### Art. 1

L'accesso di ogni classe al Laboratorio di Fisica e la permanenza in esso sono consentiti esclusivamente in presenza del docente della classe.

#### Art. 2

Il laboratorio è un luogo di studio e di lavoro: pertanto è assolutamente vietato tenere comportamenti che possano arrecare danno, sia direttamente che indirettamente alle persone o alle cose.

#### Art. 3

Gli sgabelli devono essere riposti sotto il banco se non utilizzati al fine di non intralciare il passaggio. Eventuali zaini e giacche vanno depositati in modo da non costituire ostacolo agli spostamenti sia durante l'attività di laboratorio sia durante l'uscita.

#### Art. 4

In laboratorio è vietato mangiare, bere.

#### Art. 5

Non è consentito l'uso del laboratorio per lo svolgimento di assemblee di classe o di qualsiasi attività non attinente all'uso didattico.

#### Art. 6

È vietato toccare i quadri elettrici.

#### Art. 7

Il materiale necessario per allestire le esperienze va trattato con cura (così come banchi e sgabelli) e quindi, terminato il lavoro, le apparecchiature vanno smontate sistemando accuratamente i componenti secondo le indicazioni dell'insegnante e del tecnico. I danni volontariamente procurati al materiale fornito prevedono il risarcimento.

Art. 8

Non è consentito prelevare dagli armadi materiale didattico non necessario per le esperienze che si devono allestire.

Art. 9

Vanno eseguite solamente le procedure assegnate o approvate dall'insegnante; tutte quelle non autorizzate vanno considerate assolutamente proibite.

Art. 10

È vietato utilizzare dispositivi, strumenti ed apparecchiature per scopi diversi da quelli per cui sono stati predisposti o progettati.

Art. 11

Evitare assolutamente di compiere operazioni o manovre che non siano di stretta competenza e che possano compromettere la sicurezza di tutti.

Art. 12

Se per qualche motivo si avverte un senso di malessere, allontanarsi immediatamente dal banco di lavoro avvertendo i compagni vicini e il docente.

Art. 13

Ogni eventuale incidente o infortunio, anche se ritenuto di lieve entità, va segnalato tempestivamente all'insegnante.

Art. 14

Utilizzando apparecchiature elettriche è necessario non avere mai le mani bagnate.

Art. 15

Gli ingressi e le uscite, comprese quelle di sicurezza, devono essere sempre facilmente accessibili: occorre tenere sempre sgombri i pavimenti, soprattutto gli spazi antistanti i mezzi antincendio (estintori), i quadri elettrici, ecc.

Art. 16

Le zone pericolose, anche se temporanee, devono essere opportunamente segnalate.

Art. 17

Tutti gli impianti elettrici devono essere a norma.

Art. 18

I dispositivi di Protezione Individuale necessari (guanti, occhiali, ecc.) devono essere sempre disponibili e facilmente accessibili.

Art. 19

L'ingresso al laboratorio è consentito ai soli docenti, all'assistente tecnico e agli alunni se accompagnati dal loro insegnante. L'accesso è vietato a qualsiasi altra persona. I visitatori devono essere accompagnati da un addetto autorizzato.

Art. 20

Gli insegnanti devono fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza.

Art. 21

Gli insegnanti e i tecnici sono tenuti al controllo dell'uso corretto dell'aula. Essi dovranno assicurarsi prima e dopo l'uso che tutto risulti in ordine e che non siano state danneggiate né le strutture né le apparecchiature in essa contenute. Ogni danno o malfunzionamento dovrà essere immediatamente segnalato al responsabile di laboratorio per gli interventi del caso.

Art. 22

Gli insegnanti cureranno che gli allievi delle singole classi vengano a conoscenza, all'inizio dell'anno scolastico, del presente regolamento e in particolare delle norme di sicurezza e di comportamento per gli studenti, che ne osservino le indicazioni, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute.

Art. 23

È necessario prestare particolare attenzione ai portatori di elettrostimolatori cardiaci (pacemaker) per la presenza nei laboratori di apparecchiature che generano campi elettromagnetici.

Art. 24

Nel corso delle lezioni garante del Laboratorio è l'insegnante della classe che in quel momento ne dispone: egli dovrà vigilare che la condotta degli studenti sia consona al luogo in cui operano, che maneggino gli strumenti loro affidati con la dovuta cura e che limitino la loro iniziativa a quanto loro concesso. Per ogni necessità ci si deve rivolgere all'Assistente Tecnico.

Art. 25

È fatto divieto al personale delle pulizie di toccare sostanze pericolose o apparecchiature che per qualsiasi motivo siano presenti sui banchi di lavoro.

Art. 26

Le attrezzature e le apparecchiature devono essere utilizzate seguendo sempre le indicazioni del Responsabile del laboratorio e le istruzioni fornite dalla ditta produttrice.

Art. 27

Non si devono far funzionare apparecchiature che non si conoscono.

Art. 28

Tenere sempre pulite le apparecchiature e le strumentazioni in modo da essere sempre pronte per il reimpiego.

Art. 29

In caso di cattivo funzionamento o di guasto si deve chiamare subito l'Assistente Tecnico o il Responsabile del laboratorio evitando qualsiasi intervento o tentativo di riparazione.



Art. 30

Non è consentito lasciare il posto di lavoro lasciando in funzione apparecchiature o strumentazioni elettriche.

## Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: GABRIELE PETRONELLI

Steuernummer / codice fiscale: TINIT-PTRGRL79T10E506Z

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2

Seriennummer / numero di serie: e46b88

unterzeichnet am / sottoscritto il: 11.12.2019

Name und Nachname / nome e cognome: FRANCESCA MAGANZI GIOENI D'ANGIO'

Steuernummer / codice fiscale: TINIT-MGNFNC69T64A944C

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2

Seriennummer / numero di serie: 9158d7

unterzeichnet am / sottoscritto il: 13.12.2019

\*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 13.12.2019 erstellte Ausfertigung

## Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

\*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 13.12.2019